

Sent. n. 38/2025 pubbl. il 10/03/2025
Rep. n. 38/2025 del 10/03/2025

RG 16/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 50-1/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 10/03/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici
dott. Bruno CASCIARRI Presidente
dott. Lucio MUNARO Giudice
dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 50-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

ROBERTO LA MATTINA, p. iva [REDACTED] residente in [REDACTED]

[REDACTED], con l'Avv. FATJONA MUSTAJ

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da ROBERTO LA MATTINA ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che il debitore ricorrente risiede in [REDACTED];

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);

- la parte ricorrente ha debiti personali per € 47.000,00 circa;

- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili, è intestataria solo di un'autovettura immatricolata nel 2002, essenziale al ricorrente per gli spostamenti quotidiani e, dunque, verosimilmente da escludere dalla procedura in esame;

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb3775
Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68a841727c0ca6effde1a581c3b7fd36
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857



percepisce un reddito da lavoro dipendente, con uno stipendio mensile da lavoro dipendente pari ad € 1.500,00 circa (al lordo del pignoramento del quinto dello stipendio allo stato in essere e che dovrà cessare con l'apertura della presente procedura), oltre ad € 1.300,00 circa all'anno a titolo di tredicesima, a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.200,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede per € 450,00 al mese - rispetto al quale l'attuale compagna è debitrice in solido - e dell'assegno di mantenimento che è tenuto a versare a favore della figlia per € 300,00) e a spese di procedura stimate in circa € 2.100,00 complessivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di ROBERTO LA MATTINA;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e l'Avv. Nicolò Tamponi Furlanetto quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 25/02/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri

